

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME
DOVUTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE
CIG: ZB81D7E80C Codice AUSA 0000159426**

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di promovimento dell'azione esecutiva nei confronti di una società, volta al recupero coattivo delle somme complessivamente dovute alla Camera di Commercio di Udine per un importo pari ad Euro 38.252,42, maggiorato degli interessi calcolati in base alle disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. n. 7/2000, a seguito dell'intervenuta revoca con Determinazione del Segretario Generale del contributo in conto capitale concesso ai sensi della legge regionale n. 30/1984, capo IX e DPR n. 14 dicembre 2005, n. 441/Pres.

ART. 2 – ESECUZIONE.

Il servizio terminerà con il versamento all'amministrazione dell'importo oggetto del presente recupero coattivo ovvero invio della dichiarazione di insolvenza del soggetto debitore.

Il servizio prevede due fasi:

Fase 1)

- Mandato per l'emissione del decreto ingiuntivo e notifica del precetto;

Fase 2)

IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA FASE 1:

- Mandato per indagine sulla situazione patrimoniale e reddituale per verifica della solvibilità a seguito del quale si eserciterà un'eventuale azione esecutiva e relativo atto di pignoramento.

ART. 3 - REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile del procedimento, ovvero dal Direttore dell'esecuzione a mani proprie dell'Affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta della fornitura, ovvero alla mail notificata in sede di offerta.

Responsabile di Procedimento: Il Segretario Generale: dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Direttore dell'esecuzione: : dott. Iwan Ottogalli, Responsabile dell' Ufficio Contributi;

Referente amministrativo: Roberta Croppo – Ufficio Provveditorato tel. 0432/273246

ART. 4- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa affidataria deve confermare entro la data di stipulazione del contratto la generalità del personale addetto al servizio, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale.

Il personale che svolge il servizio deve in ogni circostanza osservare scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei confronti delle persone presenti nei locali della Camera di commercio.

L'impresa affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta dal Codice di comportamento del personale camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 05 del 31/01/2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione camerale ha trasmesso all'impresa affidataria, copia del Codice di comportamento,, per una sua più completa e piana conoscenza. L'impresa affidataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e Codice di comportamento del personale camerale sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'amministrazione camerale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,

fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 5 - COSTI PER LA SICUREZZA E D.U.V.R.I.

Obblighi connessi al presente appalto

Considerata la tipologia e la modalità di esecuzione del servizio non si rilevano rischi da interferenza, in quanto, trattasi di lavoro di natura intellettuale, e pertanto, non sussistono i costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n 81/2008).

Costi per la sicurezza per contenimento delle interferenze pari a zero.

Se le condizioni attuali dovessero variare anche a seguito di segnalazioni specifiche dell'affidatario, si procederà con l'analisi delle situazioni e si integrerà il presente documento.

Si allega informativa di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 "Norme comportamentali".

Oneri per la sicurezza aziendali

*Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente **DEVE** indicare nell'offerta anche l'importo dei propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

L'importo deve essere indicato nell'apposita sezione del modello di offerta economica ed incluso nel prezzo di offerto.

ART. 6 - PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo per il servizio oggetto del presente contratto è stabilito, in seguito all'accettazione dell'offerta nonché aggiudicazione del servizio da parte della Camere di Commercio oltre alle anticipazioni debitamente documentate.

Nessun altro onere sarà dovuto.

ART. 7 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La fattura a fine esecuzione dovrà evidenziare tutte le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio:

- il riferimento al contratto nonché data, numero protocollo dell'ordine
- il conto corrente dedicato ai fini della l. 136/2010
- il CIG:
- la modalità IVA split se soggette ad IVA (solo per la Camera di Commercio) oppure l'espressa esclusione dal campo di applicazione dell'IVA;
- sui documenti fiscali esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, dovrà essere applicata l'imposta di bollo di € 2,00 per importi superiori ad € 77,47. In caso di modifica normativa, tali importi saranno adeguati.

La fattura dovrà essere inviata:

- alla CCIAA di Udine, Via Morpurgo n. 04 – Udine C.F. e P. IVA 00460830300: obbligatoriamente in formato elettronico (in conformità al DM n. 55 del 3 aprile 2013) ed indirizzate al seguente codice Univoco Ufficio: GRR1BF

In conformità a quanto disposto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) alla ditta affidataria sarà corrisposto l'importo del corrispettivo al netto di IVA indicata in fattura, che sarà versata direttamente all'erario (c.d. split payment)

I pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati previa verifica della regolarità del durc, acquisito direttamente dalla Camera di Commercio per la ditta affidataria.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli suddetti, la ditta affidataria non potrà opporre eccezione alla Camera di Commercio, né avrà titolo a risarcimento del danno, né alcuna pretesa.

In ogni caso, per pagamenti effettuati in via anticipata rispetto alla scadenza del contratto in una o più soluzioni a fronte delle prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle singole prestazioni del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Affidatario (dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.) da liquidarsi in sede di conto finale nulla ostando dopo l'approvazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell'Attestazione di conformità e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto la fattura dovrà essere emessa al lordo della ritenuta e dovrà altresì indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della ditta affidataria, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Camera di Commercio.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo "mandato di pagamento".

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 08 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dalla l. 136/2010, come modificata dal DL 187/2010, a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, la ditta affidataria si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere l'obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari e ad effettuare le transazioni avvalendosi esclusivamente di banche o Poste italiane s.p.a.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi del conto dedicato, oltre alle generalità ed al c.f. del soggetto delegato ad operare su di esso.

L'Affidatario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio, CCIAA di Udine, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, la ditta affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

ART. 09 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Esente

ART. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al presente contratto devono essere autorizzate dal RUP nei casi previsti ed in conformità all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) e comma 2.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Camera di Commercio può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla ditta nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 12 del presente Foglio patti e condizioni.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Camera di Commercio al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della committente.

ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE DEGLI OPERATORI

L'Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in genere per la tutela degli operatori, dipendenti ed autorizzati, ricadendo ogni responsabilità, per infortuni a danno degli stessi, in capo al Fornitore. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza con l'obbligo di indicare i rischi cui sono sottoposte terze persone a causa dell'installazione delle forniture e con l'obbligo di informarsi presso la Camera di Commercio dei rischi presenti nei luoghi oggetto dell'appalto.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Camera di Commercio, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra la Camera di Commercio acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale ditta affidataria nei confronti dei propri dipendenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Camera di Commercio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 14 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Camera di Commercio. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso è fatta comunque salva, in capo alla Camera di Commercio, la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera di Commercio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

ART. 15- PENALI E MEZZI DI TUTELA

Durante la vigenza contrattuale la Camera di Commercio potrà esercitare in ogni momento gli opportuni controlli sulla corretta esecuzione del servizio, senza che a seguito di ciò l'Affidatario possa pretendere l'eliminazione o la diminuzione della propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Affidatario, nell'ambito dello stesso, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

- a) per ogni caso di inadempimento, o di tardivo adempimento, rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 2, del presente foglio patti e condizioni potrà essere applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione della quale si è reso inadempiente.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte della Camera di Commercio:

- nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori /utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
- a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata tramite PEC, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Camera di Commercio.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della Camera di Commercio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Camera di Commercio può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla ditta affidataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Camera di Commercio.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Camera di Commercio può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

La Camera di Commercio potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; l'Affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Camera di Commercio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 16.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVA PROCEDURA

La risoluzione del contratto può avvenire:

- a) per reati accertati, fermo quanto previsto dalle altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Camera di Commercio, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in oggetto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

- b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016, e dall'art. 04 del presente foglio patti e condizioni, la Camera di Commercio ha facoltà di risolvere il contratto entro il termine di 10 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal presente foglio patti e condizioni e nei seguenti casi che valgono quali clausole risolutive espresse, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile:
- - reiterati comportamenti di cui all'art. 15 a) che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 01 volta per la medesima ipotesi di inadempimento;

- impiego di personale non regolarmente assunto;
- penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- accertamento del fatto che la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente sia venuta meno;
- condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico ditta affidataria contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
- violazione dell'art. 18 (violazione dovere riservatezza);
- violazione dell'art. 13 (adempimenti in tema di previdenza e assistenza)
- violazione dell'art. 10 (modifica del contratto durante il periodo di efficacia)
- violazione dell'art. 08 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Procedura:

Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della ditta affidataria concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate alla ditta affidataria.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti alla Ditta affidataria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta affidataria abbia risposto, la Camera di Commercio, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della ditta affidataria rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Camera di Commercio, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare alla ditta affidataria la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico della ditta affidataria inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove la Camera di Commercio non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Camera di Commercio ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, la ditta affidataria provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Camera di Commercio; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Camera di Commercio provvede d'ufficio addebitando alla ditta affidataria i relativi oneri e spese.

Resta fermo il diritto della ditta affidataria di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 17 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa antimafia, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Camera di Commercio prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Camera di Commercio potrà recedere inoltre per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario per iscritto, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, quindi anche prima della normale scadenza del contratto, con un preavviso di 30 giorni solari da comunicare all'Affidatario tramite documento firmato digitalmente e trasmesso via PEC, qualora per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente foglio patti e condizioni. In tal caso la ditta affidataria non può vantare il diritto a richiedere il risarcimento danni.

Inoltre la Camera di Commercio può recedere nell'eventualità in cui CONSIP SPA abbia successivamente stipulato una Convenzione avente ad oggetto i servizi disciplinati con il presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell'art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c.3 della l. n 488/1999. In conformità al d.l. 52/2012 convertito con legge n 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all'affidatario con un preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

ART. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Camera di Commercio.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per lo svolgimento della gara, per i conseguenti adempimenti amministrativi previsti dalla legge e per l'esecuzione del contratto in oggetto;
6. il titolare del trattamento dei Vs dati è la Camera di Commercio I.A.A di Udine, con sede in Via Morpurgo n. 4 – 33100 UDINE, tel. 0432/273111, fax 0432/509469;
7. il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore dell'area Amministrazione Interna Interna;
8. per la parte del trattamento informatico dei dati, attraverso specifiche banche dati, è altresì responsabile la società "Infocamere s.c.p.a. – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" con sede a Roma, Piazza Sallustio n. 21;
9. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Udine.

ART 21- NORME DI RINVIO

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Per quanto non convenuto nella presente si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Udine,

IL SEGRETARIO GENERALE

dottorssa Maria Lucia Pilutti

ALL.:

- *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di Commercio di Udine*
- Informativa di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 "Norme comportamentali"